Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PICARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NOTARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore EMANUELE BILOTTI

Seduta del 13/02/2026

FATTO

1. – Con ricorso del 23 agosto 2025, previo reclamo del 4 luglio 2025, riscontrato dall'intermediario il 14 agosto 2025, la parte ricorrente chiede che le venga rimborsato l'importo di una polizza assicurativa che l'intermediario resistente ha liquidato su un conto corrente assoggettato a vincolo di indisponibilità a causa del pignoramento da parte di un terzo. La parte ricorrente fa presente di aver dato chiaramente disposizione all'intermediario di liquidare la polizza su un conto a sé intestato presso altro intermediario e non sul proprio conto presso lo stesso intermediario resistente. Fa valere inoltre che la polizza assicurativa in questione non può essere assoggettata a pignoramento. La parte ricorrente fa altresì presente di aver chiesto senza alcun esito una copia del contratto relativo al conto in questione.
2. – Nelle controdeduzioni del 4 ottobre 2025 l'intermediario resistente eccepisce innanzitutto l'inammissibilità della domanda ratione materiae. E ciò perché la controversia in esame ha in realtà ad oggetto la legittimità del proprio operato in qualità di terzo pignorato ed è pertanto riservata alla competenza del giudice dell'esecuzione. Nel merito l'intermediario rivendica la correttezza del proprio operato in quanto la polizza è stata liquidata sul conto associato al dossier titoli della parte ricorrente e in quanto le previsioni contrattuali non consentivano la liquidazione su altro conto. L'intermediario fa presente inoltre che, stante il pignoramento del conto, in qualità di terzo pignorato non può sottrarsi agli obblighi imposti dalla legge in materia di custodia dei beni pignorati.
3. – Nelle repliche del 26 ottobre 2025 la parte ricorrente rileva che la controversia ha in realtà ad oggetto la legittimità del comportamento dell'intermediario nell'esecuzione del rapporto contrattuale, mentre il pignoramento deve considerarsi solo un presupposto di fatto. Fa presente, inoltre, che il contratto non è stato prodotto e che comunque nessuna previsione contrattuale imponeva la liquidazione della polizza sul conto pignorato.
4. – Nelle controrepliche del 12 novembre 2025 ribadisce l'eccezione di inammissibilità già sollevata e fa presente che il contratto è stato prodotto in allegato alle controdeduzioni.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

DIRITTO

La parte ricorrente domanda che le venga restituito l'importo di una polizza che l'intermediario resistente ha liquidato non sul conto che gli era stato specificamente indicato, ma su un conto presso di sé assoggettato a vincolo di indisponibilità in ragione di un pignoramento.

È fondata l'eccezione di inammissibilità ratione materiae sollevata dall'intermediario resistente. La parte ricorrente contesta infatti la legittimità di una condotta dell'intermediario nell'ambito di una procedura esecutiva tuttora in essere, la cui valutazione è dunque riservata al giudice dell'esecuzione. Invero, secondo la parte ricorrente, nel caso in esame verrebbe in realtà in considerazione una condotta dell'intermediario rispetto alla quale la procedura esecutiva in atto costituisce un semplice presupposto di fatto.

In effetti, in base ad un orientamento consolidato, fatto proprio anche dal Collegio di coordinamento, i Collegi territoriali distinguono tra controversie aventi ad oggetto condotte dell'intermediario riguardanti le modalità di svolgimento del processo esecutivo, rispetto alle quali non sussiste la competenza dell'Arbitro, dovendo essere portate all'attenzione del giudice dell'esecuzione, e condotte rispetto alle quali la procedura esecutiva in atto rappresenta solo un presupposto di fatto e la cui legittimità può perciò essere oggetto di accertamento da parte dell'Arbitro (cfr. Coll. coord., dec. n. 8088 del 2021; Coll. Roma, dec. n. 7340 del 2025).

Il Collegio non ritiene tuttavia che nel caso in esame ricorra quest'ultima ipotesi. Le questioni sollevate dalla parte ricorrente riguardano infatti la pignorabilità della polizza assicurativa e la legittimità della sua liquidazione su un conto diverso da quello pignorato nel rispetto degli obblighi imposti al terzo pignorato dalla disciplina del pignoramento presso terzi. Si tratta chiaramente di questioni sulle quali deve pronunciarsi il giudice dell'esecuzione nell'apposito giudizio di opposizione agli atti esecutivi e che non possono perciò rientrare nella competenza dell'Arbitro.

Nel caso in esame, d'altra parte, dalla documentazione in atti risulta chiaramente che la questione della pignorabilità della polizza è già stata sottoposta al giudice dell'esecuzione, il quale l'ha già decisa in senso negativo prima della presentazione del ricorso, ritenendo cioè l'insussistenza di ragioni ostative al pignoramento delle somme giacenti sul conto. Questa circostanza rileva anche rispetto al divieto di sottoporre all'Arbitro questioni già portate all'attenzione dell'autorità giudiziaria.

Sussistono pertanto diverse ragioni di inammissibilità del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile

IL PRESIDENTE